D.D.S. n._760_____ **REPUBBLICA ITALIANA**

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
VISTO il D.l. 26 settembre 1997;
VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;
VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
VISTO l'articolo 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;
VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.D.G. n. 643 del 09.03.2015, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;
VISTA la L.R. n. 32 del 31.12.2015, pubblicata nella G.U.R.S. n. 2 dell' 11 gennaio 2016;
VISTO il D.P.R.S n. 21 del 06.11.75, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 20.12.75 e il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa, affisso all' albo pretorio del Comune di Avola il 22.09.73 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, la Zona lungo la strada Avola-Marina di Avola, ricadente nel territorio comunale di Avola;
ACCERTATO che la Ditta **xxxxxxxxxxxxxxx** ha realizzato, negli anni 1979-1980, nel comune di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : - *un edificio a due piani fuori terra per civile abitazione* - da considerarsi abusivo ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzato senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
VISTA la nota n.4333 del 23.2.2009, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa dichiara che sul progetto in sanatoria si è formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L.R. 4/2003, facendo presente che le opere di che trattasi **non** arrecano danno al paesaggio tutelato, ma ne subordina il mantenimento al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;
VISTA la perizia prot. n.151 del 3.9.2010 di applicazione della suddetta sanzione, con la quale la Soprintendenza di Siracusa, ai sensi dell'art.3, II comma, del D.l. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, ha determinato in Euro **15.421,21** il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, eseguite in area di notevole interesse paesaggistico e assimilate alla tipologia n.1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, e in Euro **ZERO** il danno causato al paesaggio**;**
RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.l. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;
RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art. 1) La Ditta xxxxxxxxxxxxxxxx domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , C.F. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, la somma complessiva di Euro **15.421,21** quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, eseguite in area di notevole interesse paesaggistico, assimilate alla tipologia n.1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99.
La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, **entro il termine perentorio di tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 11429966 intestato a "UniCredit di Siracusa – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana".

- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT19E0760117100000011429966 intestato a Cassa Regionale di UniCredit - SIRACUSA - cassiere SR.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall’art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela, Unità Operativa 29:

originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;

originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;

- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art.2) Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: w w w.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”.**

Art.3) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 24 febbraio 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)
f.to